



## GIUNTA REGIONALE

Seduta in data ..... Deliberazione N. ....

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal  
Sig. Presidente .....

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario .....

### OGGETTO

**Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 "per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato- Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)".**

### LA GIUNTA REGIONALE

#### VISTI:

- la legge 21 ottobre 2005, n. 219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b);
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la revisione e l'aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR);

#### RICHIAMATI:

- la legge 11 agosto 1991, n. 266 recante "Legge quadro sul volontariato", ed in particolare gli articoli 8 e 11;

- il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: "Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2007, n. 140;
- il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";
- il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";
- il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti"
- il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008, n.13;
- il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti" pubblicato nel S.O n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n 300;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/2014 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche di qualità per i servizi trasfusionali”;

#### **RICHIAMATE:**

- la delibera di Giunta regionale n. 107 del 14 marzo 2017 recante “Revisione e aggiornamento della Convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, ai sensi dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR).” con cui è stato approvato lo Schema tipo di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (allegato A- parte integrale e sostanziale del predetto atto), nonché le quote di rimborso per lo svolgimento delle attività associative e di raccolta (allegato 1- parte integrale e sostanziale del predetto atto) ed i disciplinari tecnici A, B e C (allegati 2, 3 e 4), parti integranti e sostanziali della convenzione stessa;
- la delibera di Giunta Regionale n. 155 del 06 aprile 2017 con la quale è stato approvato il provvedimento recante "Disciplina dei rapporti tra l’Associazione Italiana Croce Rossa (CRI) e la Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali nel triennio 2017-19”;

**VISTE** le Convenzioni stipulate ai sensi dello Schema tipo approvato con la citata DGR n. 107/2017 e sottoscritte in data 11 aprile 2017 tra la Regione Abruzzo e le sottoelencate Associazioni e Federazioni di donatori di sangue operanti sul territorio regionale:

- l’Associazione di donatori volontari di sangue AVIS Regionale Abruzzo;
- l’Associazione di donatori volontari di sangue FIDAS PESCARA;
- l’Associazione di donatori volontari di sangue FIDAS TERAMO;
- l’Associazione/Federazione di donatori volontari di sangue VAS L’Aquila;
- l’Associazione di donatori volontari di sangue A.Do.S. Lanciano;
- l’Associazione di donatori volontari di sangue CUORE aff.to FIDAS Giulianova;
- l’Associazione di donatori volontari di sangue FRATRES di Magliano dei Marsi (AQ);

**VISTA** la Convenzione stipulata ai sensi dello Schema tipo approvato con la citata DGR n. 155/2017 e sottoscritta in data 23 maggio 2017 tra la Regione Abruzzo e l’Associazione Italiana Croce Rossa (CRI) ;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Regionale n. 885 del 31.12.2020 con la quale le citate Convenzioni stipulate tra Regione Abruzzo, le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e l’Associazione Italiana Croce Rossa (CRI), ai sensi dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR), sono state prorogate senza soluzione di continuità dalla data di scadenza delle stesse e fino alla sottoscrizione di nuove convenzioni adottate a seguito dell'emanazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del provvedimento che aggiorna l'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 e del suo recepimento da parte della Regione Abruzzo;

**VISTO** l'Accordo Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 stipulato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n 219, tra Governo, Regioni e Province autonome per *“la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato- Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)”*;

**PRECISATO** che il citato Accordo Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021:

- al punto 1) approva lo schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, relativo alle attività istituzionalmente svolte dalle stesse e alle quote di rimborso uniformi su tutto il territorio nazionale, come definiti negli allegati 1 e 2 all'Accordo stesso, di cui costituiscono parte integrante;
- al punto 2) precisa che le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto della convenzione, come da schema tipo definito all'allegato 1 all'Accordo, possono essere le seguenti:
  - o a. attività associativa – disciplinare A;
  - o b. attività di Unità di Raccolta – disciplinare B;
  - o c. attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali – disciplinare C;
- al punto 3) precisa che le attività associative, di cui alle lettere a) e b) del punto 2, garantite dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue nel territorio di riferimento, attraverso il coordinamento da parte della Struttura Regionale di Coordinamento (di seguito definita SRC), sono rispettivamente definite nei disciplinari tecnici A e B dell'allegato 1 all'Accordo, assieme al disciplinare C dedicato alle attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali;
- al punto 4) precisa che alla convenzione di cui all'Accordo accedono le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007 e dalla normativa vigente in materia di organizzazioni di volontariato e che siano iscritte nel relativo registro, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- al punto 5) stabilisce che la convenzione applica alle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori, di cui alle lettere a) e b) del punto 2 dell'Accordo, le quote di rimborso uniformi su tutto il territorio nazionale definite nell'allegato 2 dell'Accordo stesso;
- al punto 6) precisa che le Regioni e Province Autonome possono effettuare una variazione interna della composizione del valore complessivo delle quote associative del 5%, in più o in meno, fermo restando che resta invariato l'ammontare complessivo della spesa regionale e che le quote di rimborso previste non possono essere revisionate prima del trascorrere di 5 anni dall'adozione dell'Accordo;
- al punto 7) stabilisce che le attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, di cui alla lettera c) del punto 2 dell'Accordo, previste nel disciplinare tecnico C, sono declinate in appositi progetti, comprendenti anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. I progetti, con il coordinamento della SRC in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e le Regioni e Province Autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi;
- al punto 10) prevede che l'aggiornamento dei contenuti delle convenzioni stipulate e delle relative quote di rimborso potrà avvenire trascorsi 5 dall'adozione del predetto Accordo;

**DATO ATTO** che l'Accordo Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021, il quale sostituisce a tutti gli effetti l'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti 61/CSR), deve essere recepito dalle Regioni e Province Autonome, nel rispetto della propria organizzazione territoriale, entro sei mesi dalla definizione dello stesso predetto Accordo;

**RICHIAMATI:**

- l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle

funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. 04 del 28 gennaio 2013 recante << Accordo n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sul documento relativo a "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" - ISTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE SANGUE>>;

#### **VISTI:**

- l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR), recepito con Delibera di Giunta Regionale n. 314 del 09 maggio 2011;
- l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

#### **RICHIAMATE:**

- la DGR n. 28 del 25 gennaio 2021 con cui è stato rinnovato il provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento istituzionale in favore dell'Unità di Raccolta fissa e mobile dell'AVIS Comunale di Pescara, Partita IVA 91004900683, con sede a Pescara in Piazza Salvo D'Acquisto n. 19/21, relativo alle seguenti parti del Manuale di Autorizzazione/Accreditamento ai sensi del DCA n. 73/2013 e DCA n. 122/2014: Unità di Raccolta Fissa, Unità di Raccolta Mobile, della ASL di Pescara;
- la DGR n. 30 del 25 gennaio 2021 con cui è stato rinnovato il provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento istituzionale di cui al DCA n. 24/2015 dell'Unità di Raccolta fissa e mobile gestita dalla Croce Rossa Italiana con sede a L'Aquila in V.le della Croce Rossa n. 14, Partita IVA 01019341005 ;

**PRECISATO** che, ai sensi dell'art. 6 comma 6.2 del "Manuale per l'autorizzazione/accreditamento delle strutture trasfusionali, delle unità di raccolta fisse e mobili gestite dalle Organizzazioni di Donatori e relative procedure" approvato con DCA n. 73/2013 – siccome modificato con DCA n. 122/2014 - , il provvedimento unico di autorizzazione/accreditamento oggetto di rinnovo ha durata quinquennale con decorrenza dalla data di approvazione del relativo provvedimento giuntale;

**RICHIAMATO** l'Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, così come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente "Aggiornamento e revisione dell'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica". (Rep. atti 29/CSR del 25 marzo 2021);

#### **PRECISATO** che:

- il punto 3) del predetto Accordo prevede che le Regioni e le Province autonome recepiscano lo stesso entro sei mesi dalla sua definizione e ne diano successiva attuazione entro dodici mesi dal suo recepimento, tenuto conto della propria organizzazione territoriale;
- allo stato è in corso di definizione il provvedimento regionale di recepimento;

**RITENUTO** pertanto di dove prendere atto e recepire l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 per "la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)" (**allegato A- parte integrale e sostanziale del presente atto**);

**DATO ATTO** altresì che le convenzioni stipulate tra le Regioni e Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue in attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 sono prorogate fino alla stipula delle nuove convenzioni previste dall'Accordo Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021;

**RICHIAMATA** la Determina DPF/27 del 27.11.2020 recante “DGR n. 150 dell’11.03.2020: Assegnazione temporanea di competenze” con la quale al punto 1) della predetta Determinazione è stato disposto di assegnare al Servizio Assistenza Farmaceutica nelle more di una specifica proposta di modifica della DGR 150/2020 volta ad una maggiore efficiente modulazione delle competenze attribuite ai servizi dipartimentali, alcune funzioni ascritte - ex DGR 150/2020 – al Servizio “Programmazione socio-sanitaria” tra cui la predisposizione degli atti di programmazione e organizzazione delle attività trasfusionali e dei relativi atti di finanziamento;

**VISTO** lo Schema tipo di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (**allegato B- parte integrale e sostanziale del presente atto**), nonché le quote di rimborso per lo svolgimento delle attività associative e di raccolta (**allegato B.1- parte integrale e sostanziale del predetto allegato B**), siccome definiti dal Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità di concerto con il Centro Regionale Sangue di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 04/2013, ed i disciplinari tecnici **A, B e C (allegati B.2, B.3 e B.4)**, che costituiscono parte integrante e sostanziale del **predetto allegato B** e della convenzione stessa;

**DATO ATTO** che il citato Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell’8 luglio 2021 stabilisce che all’attuazione di quanto previsto nell’Accordo stesso si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

**CONSIDERATO** che l’attuazione della presente deliberazione comporta oneri economici a carico del bilancio regionale stimati in € 2.500.000,00 annui e che l’imputazione della relativa spesa graverà sul cap. 81501.04 del bilancio regionale annuale – codice piano dei conti 1.04.04.01000 denominato “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private” della spesa recante la seguente dicitura “Quota del Fondo Sanitario Nazionale per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione Abruzzo (contributi alle Associazioni donatori)” che presenta l’occorrente disponibilità;

**VISTA** la L.R. n.77/1999 e s.m.d.;

**DATO ATTO:**

- della sottoscrizione del provvedimento resa dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003 per la regolarità tecnico amministrativa dello stesso;
- che il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base della istruttoria effettuata dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003, attesta la regolarità tecnico amministrativa e la legittimità del provvedimento nonché la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

**CONSIDERATO** che le motivazioni sopra addotte a sostegno del presente atto indicano l’urgenza e l’indifferibilità della emanazione dello stesso, tale da procrastinarne la trasmissione al Tavolo di Monitoraggio del Piano di Risanamento del Servizio Sanitario Regionale per la dovuta valutazione, ordinariamente preventiva;

***A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge***

**D E L I B E R A**

***per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate***

1. di prendere atto e recepire l’Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell’8 luglio 2021 per “la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato- Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)” (**allegato A- parte integrale e sostanziale del presente atto**);
2. di approvare lo Schema tipo di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue definito in esecuzione dell’Accordo di cui al punto precedente (**allegato B- parte integrale e sostanziale del presente atto**), nonché le quote di rimborso per lo svolgimento delle attività associative e di raccolta (**allegato B.1- parte integrale e sostanziale del predetto allegato B**) ed i

- disciplinari tecnici **A, B e C (allegati B.2, B.3 e B.4)**, che costituiscono parte integrante e sostanziale del **predetto allegato B** e della convenzione stessa;
3. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Sanità, di stipulare, entro 30 gg. dalla data di approvazione della presente deliberazione, la convenzione di cui al punto precedente, con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue di seguito indicate:
    - l'Associazione di donatori volontari di sangue AVIS Regionale Abruzzo;
    - l'Associazione di donatori volontari di sangue FIDAS PESCARA;
    - l'Associazione di donatori volontari di sangue FIDAS TERAMO;
    - l'Associazione/Federazione di donatori volontari di sangue VAS L'Aquila;
    - l'Associazione di donatori volontari di sangue A.Do.S. Lanciano;
    - l'Associazione di donatori volontari di sangue CUORE aff.to FIDAS Giulianova;
    - l'Associazione di donatori volontari di sangue FRATRES di Magliano dei Marsi (AQ);
    - l'Associazione Italiana Croce Rossa (CRI);
  4. di precisare che lo Schema tipo di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue di cui al precedente punto 2), unitamente agli allegati, parti integranti della stessa, sarà valevole anche per eventuali nuove Associazioni riconosciute successivamente all'approvazione del presente atto;
  5. di stabilire che, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione delle convenzioni di cui al presente provvedimento, le Aziende Sanitarie della Regione sono tenute a stipulare appositi accordi formali con le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue operanti nel proprio territorio, in attuazione delle indicazioni contenute nella convenzione regionale di cui al punto 2) e nei relativi allegati;
  6. di stabilire inoltre che i progetti e le sperimentazioni gestionali previsti al punto 7 del citato Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021, nonché ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 1 e al disciplinare tecnico C) dello schema di Convenzione di cui al punto 2 del presente atto, riguardanti lo svolgimento di attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali e dell'autosufficienza regionale, debbono essere predisposti dai soggetti interessati e sottoposti ad approvazione da parte della Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione delle convenzioni di cui al presente provvedimento;
  7. di precisare che lo schema tipo di convenzione allegato al presente provvedimento sostituisce integralmente il precedente schema tipo di convenzione approvato con DGR n. 107 del 14 marzo 2017;
  8. di stabilire che la decorrenza delle quote di rimborso di cui all'allegato B.1, parte integrante dell'allegato B di cui al precedente punto 2) sia fissata al 1 gennaio 2022;
  9. di precisare che le nuove convenzioni stipulate ed eventualmente rinnovate nei termini di cui allo schema di convenzione di cui al precedente punto 2), rimangono vigenti fino alla sottoscrizione delle nuove convenzioni adottate a seguito dell'emanazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del provvedimento che aggiorna il vigente Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021;
  10. di demandare al Dipartimento Sanità le attività di vigilanza sull'attuazione della convenzione di cui al presente provvedimento, nonché l'attuazione di tutti gli adempimenti necessari per la corretta attività oggetto della convenzione stessa;
  11. di demandare altresì al Centro Regionale Sangue di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 04 del 28 gennaio 2013, le attività di coordinamento e monitoraggio tecnico-organizzativo della convenzione di cui al presente provvedimento;
  12. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Regione nonché ai Responsabili dei Servizi Trasfusionali Regionali, al Direttore del Centro Regionale Sangue ed al Direttore del Centro Nazionale Sangue;
  13. di precisare che l'attuazione dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 è monitorata attraverso il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza di cui all'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005;
  14. di trasmettere copia del presente atto al Direttore del Centro Regionale Sangue di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 0472013 e ai Direttori Generali delle AASSLL per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, nonché ai Responsabili dei Servizi Trasfusionali Regionali e al Direttore del Centro Nazionale Sangue;
  15. di dare atto che l'attuazione della presente deliberazione comporta oneri economici a carico del bilancio regionale stimati in € 2.500.000,00 annui e che l'imputazione della spesa graverà sul cap. **81501.04** del bilancio regionale annuale – *codice piano dei conti 1.04.04.01000* denominato “*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*” della spesa recante la seguente dicitura “*Quota del Fondo Sanitario Nazionale*”

- per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione Abruzzo (contributi alle Associazioni donatori)”, che presenta l’occorrente disponibilità;*
16. di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione;
  17. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
  18. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO: ASSISTENZA FARMACEUTICA

L' Estensore

**Dott. ssa Stefania Melena**  
Firmato Digitalmente

Il Dirigente del Servizio

**Dott. ssa Stefania Melena**  
Firmato Digitalmente

Il Direttore Regionale

**Dott. Claudio D'Amario**  
Firmato Digitalmente

Il Componente la Giunta regionale

**Dott.ssa Nicoletta Veri**  
Firmato Digitalmente

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

\_\_\_\_\_  
(firma)

\_\_\_\_\_

Il Segretario della Giunta

\_\_\_\_\_  
(firma)

=====